

Giovanni Minnucci

*Da esule a civis anglus.
Alberico Gentili e la difficile condizione dello straniero:
tra vicende personali e riflessioni dottrinali*¹

*From exile to civis anglus.
Alberico Gentili and the difficult condition of a foreign
citizen: between personal stories and doctrinal considerations*

ABSTRACT: Alberico Gentili fled from Italy due to his adhesion to the Reformation and arrived in England in 1580. Autographed documents dating back to the early 1580s, and further sources, attest his condition as a foreign citizen, an exile *religionis causa*. Despite the adversity of the Puritan circles, in particular of the theologian John Rainolds, in 1587 Gentili became *regius professor* of *civil law*. However, the conflicts with those circles did not end: in the mid-1590s he continued to experience hostility for being a foreigner. For this reason, between 1594 and 1604, Gentili claimed not only the right of asylum but also the acquisition of English citizenship. The Justinian Roman law and the interpretations of the most authoritative legal scholars (Bartolus of Sassoferrato, Martinus Garati of Lodi, Alexander Tartagni, Andrea Alciato) supported his claims: the necessary and sufficient requirements to be considered *civis anglus* were represented by his stay in the Kingdom for over ten years and by his tenure at the university.

KEYWORDS: Alberico Gentili – Exile – Condition of foreign – Citizenship.

SOMMARIO: 1. Alberico Gentili *peregrinus* ed *exul* in Inghilterra (1580). Le positive relazioni con Toby Matthew e con gli ambienti accademici: nuove testimonianze manoscritte – 2. Il *regius professor* di *civil law* (1587): una nomina contrastata per l'opposizione del teologo puritano John Rainolds nei confronti dello straniero e della sua *italica levitas* – 3. Le tempestose relazioni epistolari con il Rainolds (1593-1594): brevi cenni. La reazione di Gentili alle accuse di *exterus* e di *trico jtalicus*, *Macchiauelicus*, *athaeus* nel *Discorso* in difesa della *iurisprudencia* (1594) – 4. Nuovi elementi circa il suo *status*: da *exul* ed *exterus* a *civis anglus*; gli appigli autoritativi nelle *Laudes Academiae Oxoniensis* (1605), in coerenza con le tesi sostenute nei *De iure belli libri tres* (1598).

¹ Dedicato ai miei nipoti Emma Sarti e Andrea Minnucci.

1. *Alberico Gentili peregrinus ed exul in Inghilterra (1580). Le positive relazioni con Toby Matthew e con gli ambienti accademici: nuove testimonianze manoscritte*

Nel 1600, a vent'anni esatti dal suo approdo in Inghilterra², dove era giunto dopo un lungo viaggio attraverso l'Europa, esule per causa di religione avendo aderito alla Riforma protestante, Alberico Gentili dedicava a Toby Matthew, autorevole membro della Chiesa anglicana e vescovo di Durham dal 1595, la *Ad primum Macbæorum disputatio*³:

Ceterum non in his maneo generalibus: at singula diluo, quæ, ut dixi, nec theologica sunt, et sunt mihi visa infirmissima. Iudicaveris ipsa, si placet, TOBIA doctissime, et reverendissime. debentur certe ea tibi, et alia a me plura, quæ suo tempore consequentur. Debeo me tibi plurimum, atque plurimum, qui per favorem tuum fundamenta hæc quantulecunque eruditionis ponere potui non penitus incelebris, et illaudatæ. Tua humanitas singularis, tua per omne genus officiorum liberalitas, tua amicitia nobilissima fouit peregrinum me et in Anglia novum; protexit infirmum; erexit, et animavit afflictum exulem; fecit in ea studia litterarum incumbere, quas ferme abieceram, et deploraram; in hunc me propemodum evexit splendidissimi locum antecessoris, quem licet potuissem desiderare, sperare non potuissem. Salve MATTHAEE illustris, salve: et hæc a Gentili cape tuo, *ô et præsidium, et dulce decus meum.*

Non mi soffermo, perché non di grande utilità ai fini di questo studio,

² Sulla biografia e sui primi anni inglesi di Gentili cfr. G. Minnucci, «*Silete theologi in munere alieno*». *Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione*, Milano 2016, pp. 13-82, ivi riferimenti bibliografici; M. Feingold, *What's in a Date? Alberico Gentili and the Genesis of De legationibus libri tres*, in «Notes & Queries» LXIV/2 (2017), pp. 312-317. Per gli aggiornamenti bibliografici più recenti si veda, da ultimo, G. Minnucci, *Alberico Gentili a Oxford. L'esperienza, le controversie, il metodo, di un giurista italiano nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Iura communia. Scritti in ricordo di Mario Montorzi*, a cura di D. Edigati e M.P. Geri, Pisa 2022, pp. 419-457.

³ Alberici Gentilis I.C. professoris regii *Ad primum Macbæorum Disputatio ad illustrem et Reverendiss. D. Tobiam Mattheum episcopum Dunelmensem*, Franekeræ, Apud Ægidium Radæum, Ordinum Frisîæ Typographum, 1600. Veneunt in Officina Zachariæ Heyns, p. 5. Sul Matthew si veda *Athenae Oxonienses. An exact history of all the Writers and Bishops who have had their education in the University of Oxford, to wich are added The Fasti or Annals of the Said University* by A. A. Wood, a new edition, with additions and a continuation by P. Bliss, 2, London 1815 (rist. New York 1967), coll. 869-876.

sulle ragioni per le quali il giurista decise di dedicare un suo lavoro a uno dei testi sacri, allora considerato presumibilmente apocrifo, e quindi motivo di discussione sia nella Chiesa cattolica, sia in quelle riformate. Basterà qui sottolineare che, pubblicando un'opera avente ad oggetto una parte della Scrittura, Alberico Gentili rivendicava concretamente che quei Libri potevano essere studiati non solo, com'era ovvio, da parte dei teologi, ma del tutto legittimamente, per le proprie finalità e, alla luce delle proprie competenze, anche da parte dei giuristi. Lo aveva già affermato, con vigore, nel mese di luglio 1593, nel corso della polemica corrispondenza epistolare con il teologo puritano John Rainolds (... *Communes sunt sacri libri...*) sulla quale, poco più avanti ci si soffermerà⁴. Ora, con la pubblicazione della *Disputatio* sul I Libro dei Maccabei, dava effettivamente seguito a quelle sue affermazioni teoriche⁵.

Quel che preme mettere in evidenza, invece, è il ritratto che il giurista disegnava di Toby Matthew. Un vero e proprio benefattore il teologo e amico anglicano, già Vicecancelliere dello Studio di Oxford – cui, peraltro, nel corso degli anni (1593 e 1599), Alberico Gentili aveva dedicato ulteriori opere – e verso il quale si riconosceva pubblicamente debitore per più ragioni⁶: per l'aiuto ricevuto nell'avvio e nello sviluppo della sua carriera;

⁴ Cfr. le epistole di Gentili a Rainolds del 7 luglio 1593 e del 15 luglio 1593: «...at moralia, et politica Sacrorum Librorum, aut nostra existimavi, aut certe communia nobis, et theologis...»; «...Communes sunt sacri libri; et in his, quæ spectant ad secundam tabulam, nostris magis, quam uestri...», edite in G. Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds (1593-1594)*. Collana di Studi «Pietro Rossi», 5; Napoli 2021, p. XXVI, n. 23; pp. 3, 14; volume al quale si rinvia per l'illustrazione della polemica col Rainolds (cfr. *infra*, §§. 2, 3). Il medesimo convincimento Gentili esprimerà nel I Libro del *De nuptiis*: «et ego etiam sacros dico nostros, et nobis communes cum theologis...» (A. Gentilis *Disputationum de nuptiis libri VII* [d'ora in avanti: *De nuptiis*], Hanoviae 1601, p. 21). Circa le polemiche immediatamente successive alla pubblicazione della *Ad primum Machbæorum disputatio*, cfr. *De nuptiis* cit., *Epistola apologetica ad lectorem*, s. n. pp. 686 dell'ed. Hanoviae, apud Haeredes Guil. Antonii, 1614).

⁵ Mi limito a sottolineare quanto aveva affermato a suo tempo G.H.J. Van der Molen, *Alberico Gentili and the Development of International Law: His Life Work and Times*, 2nd ed., Leyden 1968, p. 261: «...But there is occasion to write about this book, because a jurist finds many questions in it, which are important to him...». Oltre al volume dell'autorevole studiosa olandese, si vedano, su quest'opera, G. Speranza, *Alberico Gentili. Studi*, Roma 1876, pp. 195-199, ma soprattutto D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo nell'Inghilterra elisabettiana*, Padova 1981, pp. 150-152.

⁶ Cfr. G.H.J. Van der Molen, *Alberico Gentili*, cit., p. 266: «A long series of benefactors and protectors claim his gratitude, which he proves to them in the dedications of his books. Dr. Tobias Matthew, bishop of Durham, seems to have been his close friend in this respect and also to have protected him in his conflicts with the Oxford theologians». Queste le opere dedicate al Matthew: A. Gentilis *Ad Tit. C. De maleficis et Math. et ceter.*

per essere stato da lui indotto a dedicarsi agli *studia litterarum*, studi che, in precedenza, aveva trascurato e deplorato, con ciò personalmente attestando che, nella prosecuzione della sua esperienza di studioso, aveva avuto un approccio metodologico sostanzialmente diverso da quello elaborato nei *Dialogi* del 1582⁷; ma soprattutto per essere stato accolto, protetto, ed incoraggiato dal Vicecancelliere quando era *peregrinus, infirmus* ed *exul*.

Ne è una conferma l'abbozzo autografo di un discorso, vergato in uno dei manoscritti della Bodleian Library⁸, presumibilmente risalente al 1584 (o, al più tardi, al 1585)⁹, nel quale, in occasione del conferimento di

similibus Commentarius, item argumenti eiusdem, Commentatio Ad L. III. C. de professorib. et medic., Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, 1604 (I ed. Oxonii, excudebat Iosephus Barnesius, 1593); A. Gentilis *Disputationes Duæ; I. De actoribus et spectatoribus fabularum non notandis. II. De abusu mendacii*, Hanoviae, Apud Guilielmum Antonium, 1599; cfr. I. Maclean, *Alberico Gentili. His Publishers and the Vagaries of the Book Trade between England and Germany*, in *Learning and the Market Place. Essays in the History of the Early Modern Book*, Leiden 2009, pp. 330-332.

⁷ Sul punto cfr., da ultimo, G. Minnucci, *Alberico Gentili (1552-1608)*, in O. Condorelli-R. Domingo Osle (curr.), *Law and the Christian Tradition in Italy: The Legacy of the Great Jurists*, Abingdon – New York 2021, pp. 281-296; Id., *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds*, cit., p. XXX, n. 33; entrambi con indicazioni bibliografiche.

⁸ Oxford, Bodleian Library, D'Orville 612, ff. 200r-202v (d'ora in avanti: *ms.*) Si tratta di una prima sommaria stesura, come attestano le numerose cancellature, modifiche e inserzioni a margine e sopra le linee. Alcune parti di questo documento erano già state evidenziate dal Panizza. Il compianto studioso, il quale aveva considerato il testo come il discorso pronunciato dal sanginesino in occasione della sua nomina – una considerazione non condivisibile alla luce della lettura integrale del testo – non ne aveva dato conto in maniera unitaria, ma ne aveva utilizzato qualche breve stralcio in luoghi diversi della sua monografia (cfr. D. Panizza, *Alberico Gentili*, cit., pp. 18, nn. 7-8; 50, n. 71; 53, n. 77. Per la data e il contenuto del documento cfr., *infra*, nn. 9, 10). Utilizzo la riproduzione in microfilm (acquisita grazie al finanziamento di un Progetto Prin 2001) che, per la risalente tecnologia, non risulta di facile lettura. Per i testi qui editi preciso quanto segue: le parti cancellate sono state racchiuse tra parentesi quadre []; le integrazioni dell'Autore o le correzioni di lemmi cancellati, con o senza segno di *reclamatio*, ed inserite nel testo nel luogo indicato dall'Autore medesimo sono racchiuse fra uncini " "; il cambio di foglio viene indicato con la barra obliqua /.

⁹ Ecco l'*incipit* del testo, *ms.*, f. 200r: «Si mirum uobis uidetur, Academici ornatissimi, quod ego, qui hosce quattuor pene annos, aut egi hic, aut certe agere uitam uolui, quæ probum, modestumque decet peregrinum, nunc in maxima uerba celebritate uestem istam induerim, locum istum conscenderim, hanc personam susceperim...». Gentili era giunto in Inghilterra il 1° agosto 1580; nel novembre dello stesso anno aveva ottenuto una lettera commendatizia presso le autorità accademiche di Oxford, ed era stato incorporato nell'ordine di dottori di quella Università il 6 marzo 1581 (cfr. G. Minnucci, «*Silete theologi in munere alieno*», cit., pp. 13, 33): se ne dovrebbe dedurre, visto il riferimento a circa quattro anni

un dottorato¹⁰, il Gentili – che era stato chiamato dall’allora titolare della cattedra di *civil law* Griffith (o Griffin) Lloyd a sostituirlo¹¹ – aveva inteso sottolineare la *condicio* nella quale si trovava; testo nel quale rivolgendosi

di permanenza, che il documento sia stato redatto fra il 1584 e il 1585. Nello stesso testo vi è anche una *additio* marginale, con riferimento a Thomas Thornton («...integerrimus Torintonus, primo mihi recensendus procancellarius...» (ivi, f. 201r, ca. fi.) che ricoprì questa carica nel 1583-1584 (cfr. *Athenae Oxonienses...*, *The Fasti*, cit., coll. 223-225), il che, in combinazione con l’affermazione iniziale, dovrebbe indurre a collocare il documento nell’anno 1584. In ogni caso la stesura del testo è precedente al 26 novembre 1586, data di morte del Griffith Lloyd, il *regius professor* di *civil law* suo predecessore su quella cattedra, che qui Gentili sostituisce perché «impeditus». (Cfr. *infra*, n. 11. Per la data di morte del Griffith Lloyd cfr. *Athenae Oxonienses...*, *The Fasti*, cit., col. 201). Da segnalare, infine, il ringraziamento di Gentili ai professori di Oxford che avrebbero elogiato le sue capacità e competenze, e che appositamente elenca evidenziandone le qualità: «Academię columen Hunphredus»; «Matthęus, uir eloquentię summę»; «religiosissimus ac... scientissimus Jacobus»; «ingeniosissimum... Hundrilum»; «integerrimus Torintonus»; «iurisconsultissimum Kenallum»; «iurisconsultissimum Floydum...» (rispettivamente: Lawrence Humphrey, Toby Matthew, Henry Jacob, John Underhill, il Vicecancelliere Thomas Thornton e, fra i legisti, John Kennall e Griffith Lloyd (f. 201r, nel testo e nelle *additiones* marginali).

¹⁰ Il testo sembra costituire la stesura preparatoria di un vero e proprio *sermo doctoralis*. Infatti, sebbene non vi sia indicato il nome del candidato – in favore del quale era già stata deliberata l’attribuzione del titolo – e sia dedicato dal Gentili a descrivere soprattutto la sua personale situazione, il documento si chiude con la tradizionale formula attestante il conferimento delle insegne dottorali da parte del giurista italiano che sostituisce, nella circostanza, il Griffith Lloyd (cfr. *infra*, n. 11): «Iam ad te qui Docturę dudum Academię iudicio tibi concessa a me expectas insignia, libens accedo. Macte ista uirtute, quam omnes cognitam habemus, quam docendo, respondendo, agendo, iudicando, sic «os»tendisti, ut iurisconsulti munus, quod in his quattuor consistit, preclare te obire posse, feceris palam... Accipe quę Academia per manus meas nunc in te tibi optime debita prestantissime dignitatis confert insignia. Liber hic, quem clausum quem apertum (quod tue potestatis facio totum) trado, ipse quale tibi committitur cum dignitate» (*ms.*, f. 202v). Essendomi occupato di questo tema, molti anni or sono, mi permetto di rinviare al mio lavoro *Documenti per la storia dello Studio senese (secoli XVI-XVI)*, in G. Minnucci. L. Kořuta, *Lo Studio di Siena nei secoli XIV-XVI. Documenti e notizie biografiche* (Orbis Academicus, III), Milano 1989, ove, alle pp. 47-74, l’edizione di numerosi verbali di laurea, molti dei quali si chiudono con la consegna delle consuete «insignia doctoratus», fra le quali, come viene esplicitamente ricordato anche nel discorso gentiliano, il libro dapprima chiuso e poi aperto: «librum clausum et apertum, anulum, pacis obsculum, benedictionem paternam, biretum doctoralem»; per le insegne dottorali in Inghilterra cfr. H.C. Maxwell Lyte, *A history of the University of Oxford from the earliest times to the year 1530*, London 1886, p. 224: «The decree of Doctor was conferred by the so-called Father, who conducted the inceptor to a professional chair, and gave him a cap, a book, a golden ring, and a kiss».

¹¹ *ms.*, f. 200v: «Quare et hoc summi beneficii loco (tantum abest, ut onus ullum [quod ut in omnibus est humanissimum] credit ille, impositum mihi opinor) inter plurima uni, quibus me prestantissimo D. Floyd obstrictum sentio, quod impeditus ipse, quominus suum hoc peragere munus posset, illud mihi et obtulerit, et demandarit».

all'Università di Oxford utilizzava parole analoghe a quelle che, nel 1600, indirizzerà al Matthew¹²:

Oxonium me *exulem* excepit, me *fouit adflictum*, iuuit depressum, *animauit* ad ea omnia quæ in patria consequi spes certissima fuerat et per sæuissimam Antichristi sæuitiam amiseramus, ad quemquam hominem adspirare, contendere, properare decet. Ista sunt honoris amor, laudis cupiditas, glorię desiderium, famę ambitio.

Ma v'è di più. In questo documento manoscritto, in ragione del fatto che la sua fuga attraverso l'Europa era piuttosto recente, e che non aveva ancora raggiunto una solida posizione accademica, accanto agli elogi per l'ambiente inglese, il Gentili non risparmiava l'invettiva contro il papato romano (l'Anticristo)¹³ – la causa di tutti i suoi mali e del mancato raggiungimento delle legittime aspirazioni che a Oxford iniziavano ad intravedersi – al quale rivolgeva parole di fuoco, vergate con la veemenza di chi, insieme al padre e al fratello, era stato costretto all'esilio per le sue convinzioni religiose, ed anche perché la sua vicenda italiana si era chiusa¹⁴

¹² Cfr. *ivi*, f. 201r. Ho evidenziato in corsivo le parole identiche a quelle utilizzate nella dedica al Matthew che è riprodotta *supra*, nel testo, n. 3, ove Gentili, per descrivere la sua condizione, utilizza insieme agli altri il lemma *peregrinus*: vocabolo che si rinviene anche nell'*incipit* del discorso manoscritto, al f. 200r (cfr. *supra*, n. 9).

¹³ Al quale dedicherà l'opera, conservata manoscritta a Oxford, in unico esemplare autografo, e solo recentemente edita in testo critico, la cui prima redazione risale proprio a quegli anni (1580/1582-1585), ma successivamente modificata ed integrata dall'A. almeno fino al 1591. Cfr. i *Prolegomena* ad Alberici Gentilis *De Papatu Romano Antichristo recognovit e codice autographo bodleiano D'Orville 607* Giovanni Minnucci (Archivio per la Storia del diritto medievale e moderno; Studi e Testi, 17), Milano 2018, pp. XVII-LIII. E non dev'essere stato un caso che il Gentili abbia voluto sottolineare la sua italianità – una sottolineatura unica nella sua ampia produzione scientifica – inserendola nel titolo dell'opera: *Alberico Gentili italo auctore* (cfr. l'ed. cit., p. 7). Almeno nelle sue intenzioni questa doveva essere, molto probabilmente, la dimostrazione più evidente che, malgrado la sua provenienza dalla Penisola, non potesse nemmeno essere sospettato di sentimenti filopapali.

¹⁴ Sul punto cfr. V. Lavenia, *Alberico Gentili: i processi, le fedi, la guerra*, in L. Lacché (cur.), *Ius gentium. Ius communicationis. Ius belli*. *Alberico Gentili e gli orizzonti della modernità. Atti del Convegno di Macerata in occasione delle celebrazioni del quarto centenario della morte di Alberico Gentili (1552-1608)*, Macerata, 6-7 dicembre 2007, Milano 2009, pp.167-196, in part. pp.181-182, il quale, alla luce della documentazione studiata, aveva sottolineato che le sanzioni dovevano essere costituite dalla confisca dei beni e dall'infamia, sanzione quest'ultima che sembra essere confermata dal Gentili, nel passo riprodotto nel testo, allorché fa riferimento alla privazione di qualunque *dignitatis gradus*. Cfr. *Dig.* 50.13.5.1-3. L'espressione si rinviene, ad es., anche in Cicerone (cfr. L. Landolfi, *Gradus*

con la confisca dei beni, l'infamia e la scomunica¹⁵:

...atque ita ego deuincior Oxonio maxime, quod me undique ferme cum parente fratreque deturbatum. Suscepit (ut dixi) fouit, honestauit, bona omnia spe repleuit. Quid nunc Papa? terribili tu me decreto proscipsisti / bonis omnibus si qua ex paternis calamitatibus reliqua 'fuerunt' omni dignitatis gradu deiecisti, anathemate percussisti¹⁶.

Quella di straniero, e di esule per causa di religione, colpito con pene temporali e canoniche – sanzione quest'ultima che, dal suo punto di vista, attestava la persecuzione alla quale era stato sottoposto¹⁷ – era quindi la condizione di Alberico Gentili al momento del suo arrivo Oltremarica.

dignitatis [Cic. Rep. I 27, 43] Merito e metro di valutazione dell'optimus status civitatis, in «Ricerche di Storia antica», n.s. 9 [2017], pp. 454-471).

¹⁵ *Ms.*, ff. 201v-202r.

¹⁶ Il testo così prosegue: «Anathemate! Diabolus scilicet me excommunicato nunc utitur sicut rusticus asino uel iumento tui ita docent canonistę. et in me potestatem quasi in peiore habet...», con probabile rinvio – sebbene Gentili faccia un generico riferimento ai canonisti – a Niccolò dei Tedeschi (cfr. Abbatis Panormitani *Commentaria in Quartum et Quintum Decretalium Librum*, ad X 5.6.6, Venetiis 1571, f. 111vb, nu. 4: «Et quod angelus malus, i. diabolus habet maiorem potestatem in eo, quam in alio peccatore. Unde sicut rusticus utitur asino, uel iumento, ita diabolus excommunicatio»; cfr., inoltre, Mariani Socini senioris *Senensis Nova, et utilissima Commentaria Super secunda parte Libri Quinti Decretalium*, nunc primum in lucem edita, Parmae 1584, ad X 5.39.27, p. 272 col. A, nu. 29, con rinvio al pensiero del Panormitano; ad X 5.39.38, p. 310, col. B, nu. 19). Il periodo successivo è già stato edito da D. Panizza, *Alberico Gentili, giurista ideologo*, cit., p. 18, n. 8 ove, per svista, è indicato il f. 202v: testo nel quale il Gentili, in maniera irridente, sottolinea che, malgrado le richieste pontificie verso l'autorità Imperiale («ipsum Cæsarem in nos Papa armasti») – e qui il riferimento è al soggiorno dei Gentili in Carniola – la successiva fuga verso porti sicuri come la Germania e l'Inghilterra, lo avrebbe reso immune dalle «folgori» pontificie, per giungere, finalmente in salvo, a Oxford (cfr. *ms.*, f. 202r: «Apage, tuos fremitus, tuos fluctus, e portu, hic 'erit Germania' est Anglia 'sentio tutus' adspicio. tua fulgura, tua fulmina 'rideo, floccique facio [condemno], in Laureto positus nobilissimo, uiuens Oxonii, uicturus...»).

¹⁷ Una condizione, quella dello scomunicato, che la canonistica aveva assimilato – una similitudine che il Gentili ovviamente contestava con durezza – a quella di un asino o di una bestia da soma condotta dal diavolo (cfr. *supra*, n. 16). Sul tema dell'esilio per causa di religione si veda, da ultimo, N. Terpstra, *Purezza e fede: esuli religiosi nell'Europa moderna*, Bologna 2019.

2. *Il regius professor di civil law (1587): una nomina contrastata per l'opposizione del teologo puritano John Rainolds nei confronti dello straniero e della sua italica levitas*

Sebbene le vicende gentiliane degli anni immediatamente successivi siano piuttosto note, appare necessario brevemente riassumerle. La sua attiva partecipazione alla vita accademica oxoniense e la sua presenza, anche in sostituzione del Lloyd, agli esami di laurea; il buon nome che Gentili aveva ormai raggiunto in quegli ambienti; il sostegno da più parti ricevuto e la sua produzione scientifica, lasciavano presumere che, quanto prima, avrebbe potuto raggiungere una posizione più solida. Ma vi furono avversità e opposizioni. Ecco perché il giurista lascerà l'Inghilterra per la Germania nei primi mesi del 1586, al seguito di Orazio Pallavicino, che era stato accreditato come ambasciatore di Elisabetta I negli Stati tedeschi, per farvi ritorno, nel 1587, allorché la Regina lo nominerà *regius professor di civil law* con proprio decreto dell'8 giugno di quell'anno.

È ormai accertato che il più acerrimo oppositore a quella nomina era stato il teologo puritano John Rainolds. Lo si ricava da alcuni passaggi della corrispondenza intercorsa fra quest'ultimo e Gentili nel biennio 1593-1594, nel corso della quale si erano confrontati sui temi del *mendacium*, delle rappresentazioni teatrali, delle competenze del teologo e del giurista, in esito alla scrittura da parte dell'esule italiano, di alcune opere che avevano suscitato la reazione, piuttosto veemente, del primo¹⁸. Ed è proprio dalla lettura di questa corrispondenza che emergono le responsabilità del Rainolds. Era stato proprio lui, infatti, a stigmatizzare, perché ritenute vanagloriose e adulatorie, le espressioni contenute nella epistola dedicatoria che Gentili aveva premesso alla *Legalium Comitiorum Oxoniensium Actio* (1585). Lo si deduce da un passaggio che si legge nell'epistola, inviata dal

¹⁸ Su tutto il punto cfr. G. Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds*, cit., pp. XV-LV. Sul Rainolds si vedano, da ultimo, M. Feingold, *s.v. John Rainolds*, in *The Oxford Dictionary of National Biography*, Oxford 2004, pp. 823-827; S. Colavecchia, *Rainolds, John*, in *Encyclopedia of Renaissance Philosophy*, ed. M. Sgarbi. Sul suo drastico rifiuto della cultura italiana, sui suoi durissimi giudizi nei confronti delle opere di Pomponazzi, Machiavelli e Cardano, e sui suoi dissensi con Giordano Bruno, oltre alla "voce" curata dal Feingold, cfr. M. Ciliberto, *Umbra profunda. Studi su Giordano Bruno*, Roma 1999 (Storia e Letteratura; Raccolta di Studi e Testi, 202), p. 255 e *passim*; una sintesi della carriera del Rainolds *ivi*, p. 249 n. 39; si veda, inoltre, p. 248 nn. 36, 37. Ulteriori cenni sui rapporti fra Rainolds, Bruno e Gentili in D. Pirillo, *Filosofia ed eresia nell'Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno, Sidney e i dissidenti religiosi italiani* (Studi e Testi del Rinascimento europeo, 38), Roma 2010, *ad ind.*, con ampi riferimenti bibliografici.

teologo puritano al giurista italiano il 25 gennaio 1594¹⁹:

An falso dictum putes, “blanditiam”, “quum deteriorem aliquem assentando facit, improbam esse: quum amicioem, non tam vituperandam”. An oblitus sis quis [dixerit] scripserit, *Cur summi, medii, infimi, omnes, nescio quam meam doctrinam, meos mores, meam probitatem, tantopere celebrare solent.*

Affermazioni alle quali il Gentili risponderà l'8 febbraio successivo condannando il fatto che la sua *italica levitas* e il suo essere straniero (una *labes aspersa e vociferata*), sarebbero state le ragioni per le quali non sarebbe stato degno di essere chiamato sulla cattedra di *civil law*. Una nomina alla quale – come si deduce dalla stessa epistola gentiliana – proprio il Rainolds, per queste motivazioni, si sarebbe opposto²⁰:

Quæris, an oblitus sim, qui scripserit, *Cur summi, medii, infimi, omnes* etc. et ego abs te, tuo more uicissim quæro, an ignores, hæc mihi uerba obiecta olim loco criminis grauissimi,

¹⁹ Testo sconosciuto alla storiografia fino alla recente edizione dell'epistolario (cfr. G. Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds*, cit., Rainolds a Gentili, 25 gennaio 1594, nu. VI, p. 106, nn. 181-182). Soffermandosi sul tema dell'*officiosum mendacium* il Rainolds, che rinvia al *Commentariolum petitionis* (in marg.: Cic. de petit. consulat. = Q. Tulli Ciceronis *Commentariolum petitionis*, XI), cita espressamente, criticandone il contenuto, l'*Actio* gentiliana del 1585 (in marg.: Legal. Comit. Oxon. act. = A. Gentilis *Legalium comitiorum Oxoniensium actio*, Francisco Bevano *doctrinae dignitatem suscipiente*, Londini, excudebat Iohannes Wolfius, 1585, f. A2). Da essa il teologo trae, riproducendola, la parte del discorso che, nel testo, ho evidenziato in corsivo.

²⁰ Una titolarità di quella cattedra che sarà oggetto, nel corso dello scambio epistolare, di un vero e proprio duello verbale, condotto fra l'altro, sotto il profilo filologico, circa l'uso dei verbi *occupo* e *teneo*, e con l'invocazione, da parte di Gentili, del ruolo indiscusso avuto dalla Regina Elisabetta che lo aveva chiamato a ricoprirla. Cfr. i seguenti passaggi tratti dall'epistolario: «et a pestibus scenicorum spectaculisque theatralibus nostros dehortatus sim, prius quam tu cathedram istam, ex qua ludios laudas, occupares» (Rainolds a Gentili, 10 luglio 1593, ivi, nu. II, p. 6); «Ego cupiam a te iterum audire, quæ a te primo conuicia audiui in uita? cupiam illa? priusquam tu cathedram istam, ex qua ludios laudas, occupares. ego ludios non laudo, sed tu cum conuicio ludis genere isthoc loquendi laudatissimo, et per suasorias Senecæ persuasissimo tibi. ego cathedram istam non occupo, quam bonis adprobantibus teneo de principis optimæ, et humanissimæ largitate: et in qua sic doceo, ut benignitatis suæ reginam serenissimam, iudicii reliquos non poeniteat» (Gentili a Rainolds, 15 luglio 1593, ivi, nu. III, p. 16-17). Una polemica che prosegue anche nelle epistole seguenti (cfr. l'epistola di Rainolds a Gentili del 5 agosto 1593, ivi, nu. IV, p. 22; quella di Gentili a Rainolds del 22 novembre 1593, ivi, nu. V, pp. 82-83; quella di Rainolds a Gentili del 25 gennaio 1594, ivi, nu. VI, p. 194).

ne fierem regius apud uos professor? An igitur homini nunc te adiungis? esto igitur et tibi responsum, fecisse illa omnia “Oxonenses”, “et publico, et signato testimonio”, quod mihi rem carissimam adseruo: sed blanditos mihi fuisse, et tum profitebar, et nunc profiteor. scripsi, “nescio quam, quod est, falsam, et nullius momenti” ut uos instruere grammatici potuerunt. Quid potui de me tenuius scribere? et italica tamen, italica leuitate tantum peccaui isthic, ut indignissimus fuerim hoc loco, quem apud uos teneo, imo quem apud uos occupo, ut tu clarius uis semper. Et tu de illis fuisti, qui humanissimæ genti uestræ labem illam aspersam uoluerunt inhumanitatis, dum, extero homini patere locum apud uos, indignum esse uociferabantur²¹.

Che il giurista fosse un esule per causa di religione – una *condicio* peraltro revocata in dubbio – non costituiva, pertanto, agli occhi degli ambienti puritani, un titolo di merito. Prevaleva, infatti, la considerazione che si trattava di uno straniero e per giunta italiano, della cui sincerità occorreva quanto meno dubitare²². *Vafri et versipelles*²³: erano questi gli epiteti con i quali si deploravano i difetti veri o presunti degli italiani, cui

²¹ Ivi, nu. VII, Gentili a Rainolds, 8 febbraio 1594, p. 211.

²² Lo si comprende alla luce del dibattito fra Gentili e Rainolds nella parte relativa al *mendacium*, di cui trascrivo qui solo un paio di passaggi, dai quali si evince che il Rainolds, il 10 luglio 1593, tentava di mettere subdolamente in dubbio che Gentili fosse in esilio per causa di fede (in sostanza una vera e propria accusa di nicodemismo), visto che, proprio lui, aveva teorizzato la liceità del «mendacium officiosum» e che, di conseguenza, avrebbe potuto mentire sul tema per la propria personale utilità («Ubi, cum fides doceat ‘non facienda mala ut eveniant bona’. primum, doleo te, quem fidei causa exulare ferunt, et mendacium rem turpissimam esse confiteri, et emolumenti gratia mentiendum contendere» (ivi, Rainolds a Gentili, 10 luglio 1593, nu. II, p. 8). Gentili risponderà: «Non uides, te cum eo sic agere imperiose, qui papæ imperium contempsit, et exulare patria potuit, et uniuerso regno papali? Verissimæ ferunt, qui hæc ferunt: et in his tu uinceris a me, qui pro pietate me obiurgas «ta»men» (ivi, Gentili a Rainolds, 15 luglio 1593, nu. III, p. 14). Per il prosieguito della polemica sul punto – sulla quale sarebbe sin troppo lungo soffermarsi – cfr. ivi, Rainolds a Gentili, 5 agosto 1593, nu. IV, pp. 36, 45; Rainolds a Gentili, 25 gennaio 1594, nu. VI, pp. 167, 171, 180-181; Gentili a Rainolds, 8 febbraio 1594, nu. VII, p. 211.

²³ Cfr. l’epistola che, il 29 gennaio 1583, William Watkinson scriveva a Jean Hotman allora piuttosto irritato dalla recentissima pubblicazione dei *Dialogi* (1582) gentiliani, invitandolo a riconsiderare la sua posizione critica nei confronti del giurista italiano: «Non sunt multi Itali Gentili nostro similes, id est non sunt simplices et aperti, sed vafri et versipelles...» (cfr. G. Minnucci, «*Silete theologi in munere alieno*», cit., pp. 57, 66). Un Gentili, dunque, a parere del Watkinson, «schietto» e «sincero», e quindi del tutto esente dai “difetti” degli italiani.

si aggiungeva, per l'occasione, da parte del Rainolds e della sua cerchia, la *levitas* che li avrebbe caratterizzati: falsi, voltagabbana e dissimulatori. Veri e propri pregiudizi che, oggettivamente, non rendevano affatto facile la vita degli esuli, provenienti dalla Penisola, tant'è che Gentili sarà costretto a sottolinearlo, ancora una volta, di lì a poco.

3. *Le tempestose relazioni epistolari con il Rainolds (1593-1594): brevi cenni. La reazione di Gentili alle accuse di exeterus e di trico italicus, Macchiauelicus, athaeus nel Discorso in difesa della iurisprudencia (1594)*

La corrispondenza fra Gentili e Rainolds, che attesta non solo i dissensi scientifici tra i due dottori di Oxford, ma anche le avversità del teologo nei confronti del giurista, non era rimasta racchiusa in un semplice scambio epistolare: gli *academici oxonienses* ne erano venuti a conoscenza²⁴. Lo si può dedurre dalla conclusione dell'ultima epistola che Gentili aveva indirizzato al Rainolds (8 febbraio 1594). In essa il giurista di San Ginesio aveva contestato al teologo di Oxford di aver reso parzialmente noto il loro rapporto epistolare, mostrando in pubblico il testo delle lettere che quest'ultimo gli aveva inviato – il che costituiva, com'è evidente, una rappresentazione di parte del dibattito in atto – e di aver tentato di metterlo in cattiva luce con un personaggio autorevolissimo come Toby Matthew, al quale abbiamo fatto cenno all'inizio di questo scritto²⁵, recapitandogli direttamente, o facendogli pervenire, copia delle stesse *epistolae*: un'accusa, quest'ultima, respinta dal Rainolds che, invece, confermava di aver fatto circolare le sue lettere negli ambienti accademici di Oxford.

Sommamente denigratorie, e talvolta sarcastiche, nei confronti dell'esule italiano²⁶, e comunque tutte finalizzate a dimostrare l'inconsistenza delle opinioni di Gentili, in relazione ai temi oggetto di commento (il *mendacium* e il teatro) – contestazioni e opinioni alle quali il giurista risponderà punto per punto con toni analoghi – le epistole erano state scritte dal Rainolds per affermare la sua esclusiva competenza nell'esaminare tali questioni alla luce della Scrittura di cui, come teologo, si proclamava precipuo

²⁴ Su tutto il punto cfr. G. Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds*, cit., pp. XXVII-XXXI.

²⁵ Cfr. *supra*, n. 3.

²⁶ Per alcuni esempi cfr. G. Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds*, cit., pp. XV-LV; nonché *supra*, nn. 19, 21.

interprete, contestualmente contestando l'utilità della conoscenza del diritto, ed in particolare del diritto romano, e di conseguenza la funzione del *civilian*, che non avrebbe avuto la competenza per interpretare lo *ius municipale nostrum Anglicanum*, e tanto meno i precetti di Dio regolatori delle relazioni umane²⁷.

Al Gentili, pertanto, non restava che assumere una pubblica presa di posizione in sua difesa, delle buone ragioni della *iurisprudencia* e di coloro che la professavano, rivolgendosi proprio a quegli *academici oxonienses* ai quali, a sua insaputa, era stata fatta conoscere solo la corrispondenza del Rainolds a lui indirizzata.

La difesa veniva affidata ad un *Discorso*²⁸ rivolto ai «nobilissimi... accademici di Oxford», vergato poco dopo la conclusione del carteggio, anche in ragione di alcuni riferimenti autobiografici (quindi dopo il 12 marzo 1594), sviluppato sulla falsariga del *Liber singularis enchiridii* di Pomponio (*De origine iuris et omnium magistratuum et successione prudentium*; Dig. 1.2.2.36-53) con l'aggiunta, nella parte finale, di alcune righe dedicate ai grandi giuristi romani Papiniano e Ulpiano, e alla luce della letteratura umanistica – come ad esempio le *Iuris consultorum vitae* di Bernardino Rutilio – che, sulla base dei classici, aveva provveduto ad ampliare le notizie sui giureconsulti romani contenute nel *Liber* pomponiano trasmesso dal *Digesto* giustiniano: una dimostrazione evidente, a parere di Gentili, della grandezza, dell'importanza e della virtù di coloro che, nel corso dei secoli, avevano praticato la disciplina giuridica («Sed dicant, doceant bona artes alia: nostra hæc est sola quæ uiros efficere bonos potest, et solet»). Egli ricordava, inoltre, come il diritto, che aveva avuto origine nell'antica Grecia, si fosse affermato in Roma e che, successivamente, in esito alle invasioni germaniche che avevano distrutto l'Impero, il diritto romano fosse sostanzialmente scomparso; sottolineava poi come, con la riscoperta in età medievale della compilazione giustiniana, quello stesso diritto si

²⁷ Ivi, Rainolds a Gentili, 25 gennaio 1594, nu. VI, p. 163: «Iurisconsultis autem (de vobis loquor, qui ius, ab Augustino Romanum appellatum, civile vulgo, profitemini) tantum abest ut omne humanum ius adiudicandum sit: ut ne omne quidem ab hominibus sancitum, verbi gratia, municipale nostrum Anglicanum, nedum, quod a Deo promulgatum est, ad vestram pertineat interpretationem. “Leges”, “plebis scita, senatus consulta, decreta principum, prudentiumque” responsa, quæ tractanda commendantur vobis, sunt Romanorum leges et sanctiones, non Dei. Quare, si de “legibus duodecim tabularum” quæretur; vestrae sunt: sin de duabus tabulis legis Dei; nostrae».

²⁸ L'ho rinvenuto in Oxford, Bodleian Library, D'Orville 612, ff. 38v-40av+28r e, dopo averlo ricomposto, l'ho edito e commentato in G. Minnucci, *Un discorso inedito di Alberico Gentili in difesa della iurisprudencia*, in «Quaderni Fiorentini», XLIV (2015), pp. 211-251.

fosse riaffermato: un diritto dei vinti che grazie alla forza sua propria aveva riacquisito una sua indiscutibile ed universale autorità²⁹.

Vi erano però altre ragioni che avevano indotto il Gentili ad esprimersi pubblicamente. Il testo del discorso era stato approntato non solo per dimostrare il valore della *iurisprudencia* e di chi quella disciplina aveva praticato nei secoli, ma anche per difendersi dalle accuse di «italiano intrigante, machiavellico e ateo» (*trico jtalicus, macchiauelicus, athaeus*)³⁰, e per essere ancora considerato, malgrado la lunga permanenza in terra inglese, e l'attribuzione di una cattedra prestigiosissima, uno straniero³¹:

Contemnat me forte is, qui ius hoc naturæ non intelligit, et iura hospitum, gratiosissima, et iudicia æquissima jouis hospitalis ignorat³². Contemnat me? Me ille contemnat? Non me, non me, sed me exterum, eheu post decem annos exterum, et jtalum contemnat. Ecquid 'etiam' hic respondeam [homines qui] ubi inter maledicta hoc quoque habet, quod sim jtalus?

Era il suo essere «straniero e italiano», e la mancata conoscenza da parte del suo innominato accusatore dei principii dell'ospitalità, poiché ignorava del tutto l'esistenza di un diritto naturale – un diritto che si fondava sull'antichità classica talché Gentili faceva esplicito riferimento a *Iovis hospitalis*³³ – teso a garantire l'asilo agli stranieri, il vero fondamento

²⁹ Su tutto il punto cfr., *ivi*, *passim*.

³⁰ «Me tamen miserum, qui annos fere triginta, hoc est ab anno ætatis duodecimo his unis litteris totus uaco, et (eloquor, an sileam, me palam quidem, sed 'absentem et' non hoc de loco accusatum? eloquar, nec tempora commodiora forte an frustra expecto 'et locus hic, aptissimus mihi in perpetuum, ubi purgem omnibus, quibus cum iactata maledicta sunt, fuerunt, erunt') me miserum, qui sub potenti hac uirtutis magistra uixi semper, et sum trico jtalicus, Macchiauelicus, athaeus. infanda crimina, Oxonienses... Sed non ille mecum exulat religiosus. sed tricones, aut Macchiauelici non habitant mecum in tuguriolis...» (*ivi*, pp. 236-237, 250)

³¹ Cfr. *ivi*, pp. 214 e n. 8, 238, 250.

³² Probabile implicito rinvio a Virgilio, *Aen.*, I.731: «Iuppiter, hospitibus nam te dare iura loquuntur». Un testo, quello dell'Eneide, utilizzato da Gentili – senza un esplicito rinvio – anche in altre parti del *Discorso* (cfr. *ivi*, pp. 248-251, nn. 107, 109, 128; *infra*, n. 57), quasi a voler idealmente assimilare la sua vicenda personale – per il lungo viaggio e per il reiterato tentativo di trovare una nuova patria – a quella dell'eroe ed esule troiano. Non si può comunque escludere che un'altra probabile fonte di ispirazione sia stata costituita dalle opere di Cicerone (*Pro rege Deiotaro ad C. Caesarem Oratio*, 18; *Ad Quintum fratrem* II.11[10].3; *De finibus* 3.66).

³³ Sul tema cfr., ad es., J. Nicols, *Hospitality among the Romans*, in M. Peachin (cur.), *The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World*, Oxford 2011, pp. 422-437.

degli attacchi ai quali veniva sottoposto. E poiché la sua italianità e il suo essere straniero erano stati oggetto della risposta pressoché coeva, inviata a John Rainolds l'8 febbraio 1594³⁴, per dimostrare l'ostracismo al quale era stato sottoposto fin dalla prima metà degli anni Ottanta, allorquando si era iniziato a pensare alla sua nomina a *Regius professor*, appare ovvio concludere che il suo accusatore principale fosse proprio l'autorevole teologo inglese, e che la bozza di discorso, a difesa della giurisprudenza, avesse come destinatari gli *academici oxonienses* affinché fossero loro note le vere ragioni che avevano mosso il Rainolds a scendere in campo contro di lui. Era a loro che si rivolgeva per esprimere compiutamente non solo il suo pensiero circa il valore degli studi giuridici (un valore anche politico), ma anche per far conoscere le motivazioni sottese alla disputa in atto che era stata loro resa nota solo parzialmente, attraverso la diffusione delle epistole che il Rainolds gli aveva indirizzato: una disputa, che si trascinava da tempo, fondata non solo sui legittimi dissensi scientifici (come la corrispondenza intercorsa fra i due ampiamente dimostrava), ma anche sulla non accettazione di uno studioso straniero sulla cattedra di *civil law* dell'antica e prestigiosa Università oxoniense³⁵.

Ma v'è un ulteriore elemento che dev'essere qui evidenziato. Facendo riferimento al suo *status*, Alberico Gentili, oltre ad invocare il diritto d'asilo, sottolineava con forza, e quasi con un moto di meraviglia («Contemnat me? Me ille contemnat? Non me, non me, sed me exterum, eheu post decem annos exterum, et jtalum contemnat»)³⁶, il fatto che, malgrado la sua permanenza sul suolo inglese si protraesse da lungo tempo, egli venisse ancora considerato, com'era accaduto intorno alla metà degli anni Ottanta, uno straniero e un italiano: con ciò volendo sottolineare non solo i preconcetti che ancora caratterizzavano una parte ben definita degli ambienti accademici d'Oltremania, ma altresì un elemento temporale (la dimora decennale) che, forse, poteva avere valore, non solo di per sé, ma anche sotto qualche ulteriore profilo: in particolar modo sotto quello di natura giuridica. Gli anni di permanenza Oltremania, infatti, non erano dieci ma quattordici (dal 1580 al 1594) o, comunque, non meno di tredici, qualora si fosse sottratto il periodo di circa un anno di presenza in Germania al

³⁴ Cfr. *supra*, n. 21.

³⁵ Cfr. G. Minnucci, *Un discorso inedito di Alberico Gentili*, cit., pp. 241, 250-251.

³⁶ Cfr. *supra*, n. 31. Un passaggio – già sottolineato nel mio lavoro di edizione e commento al *Discorso* in difesa della *iurisprudencia* (ivi, pp. 214 e n. 8, 238) – ma meritevole di approfondimenti.

seguito dell'ambasciatore Orazio Pallavicino³⁷, sebbene il suo dovesse esser considerato un vero e proprio servizio reso all'estero per il Regno inglese.

La risposta, a questo interrogativo retorico, può essere individuata in una norma del diritto romano-giustiniano³⁸, qui sottaciuta, ed alla quale il Gentili doveva aver indubbiamente pensato. A essa, infatti, insieme ad altre fonti, farà ricorso negli anni seguenti, allorché avrà nuovamente occasione di soffermarsi sul suo *status* perché, proprio in quel testo normativo, si fa esplicito riferimento al *domicilium studiorum causa* protrattosi per almeno un decennio.

4. *Nuovi elementi circa il suo status: da exul ed exterus a civis anglus; gli appigli autoritativi nelle Laudes Academiae Oxoniensis (1605), in coerenza con le tesi sostenute nei De iure belli libri tres (1598)*

In occasione della stesura delle *Laudes* all'Università di Oxford redatte, come si desume da alcuni riferimenti autobiografici, nel 1604, ma edite nel 1605, il Gentili così si esprime³⁹:

... neque me puto doctorem iuuenem, qui doctor fui anno millesimo, quingentesimo, septuagesimo secundo: anno hinc secundo et trigesimo: anno ætatis meæ vigesimo primo. Apage, qui nec concedendum mihi censes aliquid veluti Anglo. et⁴⁰

³⁷ Il quale fu presente negli Stati tedeschi dall'aprile 1586 sino all'aprile 1587. Cfr. S. Villani, *Pallavicino (Pallavicini), Orazio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 80, Roma 2014, p. 544. Cfr. *supra*, §. 2.

³⁸ *Cod.* 10.40(39).2: «Nec ipsi, qui studiorum causa aliquo loci morantur, domicilium ibi habere creduntur, nisi decem annis transactis eo loci sedes sibi constituerunt, secundum epistulam divi hadriani, nec pater, qui propter filium studentem frequentius ad eum comeat»).

³⁹ Alberici Gentilis, iuriconsulti, professoris regii, *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis*, Hanoviae, Apud Guilielmum Antonium, 1605, pp. 48-59 (Alberico Gentili, *Lodi delle Accademie di Perugia e di Oxford*, Testo latino con versione italiana e note a cura di G. Ermini, Perugia, Libreria Universitaria, 1968, pp. 80-81). Sulle *Laudes* e sulla loro data di redazione, che risulta differenziata per le due Università, cfr., da ultimo, F. Treggiari, *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*, (Deputazione di Storia patria per l'Umbria. Per la storia dello Studio perugino delle origini: Fonti e Materiali, 2), Perugia 2009, pp. 66-70.

⁴⁰ *in marg.*: l. 2. C. de incol. (*Cod.* 10.40(39).2). Il testo si legge *supra*, n. 38. Per una lettura romanistica di questa e di altre norme sul tema cfr. L. Gagliardi, *Mobilità e integrazione*

sum tamen longissimo incolatu, annorum quattuor et viginti, Anglus certe. Cuius⁴¹ sum Anglus sane, qui in Anglia ius istud docendi, et istam cathedram teneo.

Dopo aver ricordato di essersi addottorato nel 1572, poco prima di compiere il ventunesimo anno di età⁴², il nostro giurista si rivolge in maniera perentoria a un ignoto interlocutore con una interiezione particolarmente pregnante: «Apage»⁴³. Questa la traduzione italiana dell'intero periodo: «E va via tu, che ritieni non mi sia da concedere nulla di ciò che (è concesso) ad un inglese: poiché sono certamente inglese per lunghissima dimora di ventiquattro anni, sono cittadino inglese io che in Inghilterra ho questo

delle persone nei centri cittadini romani: aspetti giuridici. I. La classificazione degli incolae (Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto romano, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Milano, 40), Milano 2006; mentre, in relazione all'età medievale e moderna, cfr. da ultimo G. Chiodi, *Cittadinanza originaria, domicilio e diritti: dottrine canonistiche e decisioni di grandi tribunali tra medioevo e prima età moderna*, in O. Condorelli, F. Roumy, M. Schmoeckel (curr.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, Bd. 6: Völkerrecht, Wien-Köln-Weimar 2020, pp. 246-282. Ringrazio l'amico e collega Giovanni Chiodi per avermi fatto dono del suo testo.

⁴¹ *in marg.*: Bar. l. 23 ad municip. (Bartoli a Saxoferrato *Commentaria in secundam Digesti Novi partem*, ad Dig. 50.1.23, Venetiis 1602, f. 219vb: «Miles et Doctor efficiuntur ciues illius ciuitatis, ubi stipendia merentur. Municeps. §. Miles. Gl. [Glossa ordinaria ad Dig. 50.1.23, ad v. Possideat]: idem si non habet ibi vbi meret, maiorem partem fortunarum, vt C. de inco. l. ciues. l. x. [Cod. 10.40(39).7] Intelligit istam l. quod efficiat ciuis illius loci, vbi meretur stipendia. Ita no. C. de incolis. li. x. l. ciues [Cod. 10.40(39).7], quod est not. quod stipendiarii sunt ciues istius ciuitatis, donec hi merentur stipendia. Idem in doctore, qui est miles legalis militiae. Idem in rectorem, et praelatis ecclesiae, vt dixi supra, eo. l. i. [Bartoli a Saxoferrato *Commentaria in secundam Digesti Novi partem*, cit., ad Dig. 50.1.1, f. 217r]); Laud. de dign. q. 59. (D. Martini Garati Lavdensis *De dignitate*, in *Tractatus illustrium in utraque tum Pontificii, tum Caesarei iuris facultate Iurisconsultorum, De Dignitate et Potestate saeculari*, Tomus XVI, Venetiis 1584, «Quaestio lix. Electus ad dignitatem est ciuis illius ciuitatis, puta potestas Mediolani, vel Senarum, est ciuis Mediolani, vel Senarum, tex. et gl. in l. et ciues. C. de inco. lib. x.» [Glossa ordinaria ad Cod. 10.40(39).7]).

⁴² Gentili era nato il 14 gennaio 1552 e si era addottorato in iure civili il 23 settembre 1572: aveva quindi 20 anni e 8 mesi. Cfr. O. Scalvanti, *Lesame di laurea di Alberico Gentile nell'Ateneo di Perugia [anno 1572]*, in «Annali dell'Università di Perugia, Pubblicazione periodica della Facoltà di Giurisprudenza», n.s. VIII (1898), pp. 53-57 e, da ultimo, F. Treggiari, *Le ossa di Bartolo*, cit. pp. 60-61.

⁴³ Per errore di stampa, nella riproduzione dovuta all'Ermini (cfr. *supra*, n. 39), si legge «Apage». Gentili aveva utilizzato la stessa interiezione nel 1585, rivolgendola in quel caso al Papato romano che aveva tentato di farlo catturare nel corso della sua fuga dalla Carniola verso la Germania e l'Inghilterra (cfr. *supra*, n. 16, in fine). Ulteriori due esempi nel *De papatu romano Antichristo* (cfr. ed. Minnucci, cit. *supra*, n. 13, pp. 40, 224)

diritto di insegnare e tengo questa cattedra»⁴⁴.

Prima ancora di soffermarsi sul testo relativo alla rivendicazione della cittadinanza inglese – che costituisce la parte di maggiore interesse ai fini di questo studio – occorre interrogarsi su chi sia la persona alla quale Gentili si sta rivolgendo. Ancorché il destinatario («È va via tu») non venga nominato, è indubitabile che si tratti ancora una volta del Rainolds. Gentili, infatti, sottolinea di essere il titolare della cattedra di *civil law* utilizzando il verbo *teneo*: lo stesso impiegato nella corrispondenza col teologo puritano (1593-1594), il quale aveva invece sostenuto che quella cattedra era *occupata* dal giurista italiano. Affermazioni che avevano generato, tra i due dottori oxoniensi, un vero e proprio duello epistolare condotto alla luce della lettura filologico-interpretativa dei due verbi (*occupo* e *teneo*)⁴⁵. Tutto ciò dimostra che, nel 1604, il Rainolds proseguiva imperterrito nella sua opera di denigrazione del giurista italiano. Tutto questo si spiega anche perché Alberico Gentili, negli anni precedenti, non aveva mai taciuto ma, attraverso le sue opere (pubblicate a cavaliere tra i due secoli), nelle quali aveva fatto tesoro del contenuto delle sue epistole, aveva provveduto a rendere pubblico il suo pensiero in relazione ai temi sui quali aveva duramente dibattuto col teologo puritano (il teatro, il *mendacium*, le competenze del teologo e del giurista) al quale – pur senza farne mai più esplicitamente il nome (dal suo punto di vista una sorta di comprensibile *abolitio nominis*) – aveva talvolta fatto riferimento⁴⁶: il *De actoribus et spectatoribus fabularum non notandis* (1599), il *De abusu mendacii* (1599), e il I Libro dei *Disputationum de nuptiis Libri VII* (1601), aggiungendo, peraltro, come si è già avuto modo di sottolineare, un'opera dedicata nel 1600 ad uno dei Libri della Sacra Scrittura⁴⁷.

La permanenza decennale *studiorum causa*, ai sensi della costituzione imperiale di *Cod. 10.40(39).2*⁴⁸ – che Gentili allegava a margine del testo

⁴⁴ Utilizzo la traduzione di Ermini (cfr. *supra*, n. 39), p. 81.

⁴⁵ Cfr. G. Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds*, cit., pp. XV-LV; per l'indicazione delle epistole cfr. *supra*, n. 20.

⁴⁶ Indico alcuni passaggi del I Libro del *De nuptiis*, nei quali Alberico fa riferimento a dispute avute con un teologo: «Theologus aliquando nec apte disputabat contra me hic...» (*De nuptiis* cit., p. 21); «...Qui mecum aliquando contendebat theologus, is contra me asserebat...» (ivi, p. 91). Malgrado non ne faccia mai il nome è indiscutibilmente certo, proprio in ragione dei temi trattati, che facesse riferimento a John Rainolds (cfr. G. Minnucci, *Diritto e teologia nell'Inghilterra elisabettiana. L'epistolario Gentili-Rainolds*, cit., pp. XXXIX-XL, e n. 68).

⁴⁷ Su tutto il punto cfr. ivi, pp. XV-LV; inoltre, *supra*, §. 1

⁴⁸ Cfr. *supra*, nn. 38, 40.

– riconosceva dunque al soggetto interessato il *domicilium* nella località a quel fine prescelta: ecco perché nel *Discorso* in difesa della *iurisprudencia* – dove aveva invocato anche il diritto naturale all’ospitalità nei confronti degli stranieri – aveva fatto riferimento a quell’elemento temporale: «... eheu post decem annos exterum, et jtalum contemnat»⁴⁹. La dottrina di diritto comune (Bartolo da Sassoferrato e Martino Garati da Lodi), alla quale il giurista faceva rinvio nelle *Laudes* all’Accademia oxoniense, nel commentare quel testo ed altri analoghi, aveva riconosciuto la cittadinanza a tutti coloro che esercitavano la loro attività professionale per la quale avrebbero ricevuto i corrispondenti *stipendia*; fra essi i *doctores* delle Università ed in particolare i giuristi: «... stipendiarii sunt ciues istius ciuitatis, donec hi merentur stipendia. Idem in doctore, qui est miles legalis militiae» aveva affermato Bartolo da Sassoferrato⁵⁰.

Alberico Gentili, pertanto, poteva del tutto legittimamente rivendicare di aver acquisito la cittadinanza inglese, non solo perché insegnava a Oxford da almeno diciassette anni, vale a dire dalla data di nomina a regio professore, ma anche perché risiedeva in Inghilterra da ventiquattro anni – e lo sottolineava a chiare lettere («et sum tamen longissimo incolatu, annorum quattuor et viginti, Anglus certe. Ciuis sum Anglus sane, qui in Anglia ius istud docendi, et istam cathedram teneo») – con ciò ampiamente superando i dieci anni previsti dalla norma. Un requisito, quello del domicilio in un luogo specifico protrattosi per almeno dieci anni, caratterizzato non solo dalla continuità temporale, dalla conseguente stabilità e dall’esercizio di una professione retribuita, ma anche dall’elemento della *voluntas* del soggetto (*animo manendi perpetuum*), e dalla presenza in quella sede della maggior parte dei propri capitali, che anche nel *De iure belli* era stato posto a sostegno della acquisizione della cittadinanza⁵¹:

Videlicet⁵² dicuntur aduenae, siue forenses, qui vel habitent

⁴⁹ Cfr. *supra*, nn. 32, 36.

⁵⁰ Cfr. *supra*, n. 41.

⁵¹ Alberici Gentilis *De iure belli libri tres*, Hanoviae 1598, II.XXII, p. 431.

⁵² *in marg.*: Sylua. Cons. 1. (*Consilia* D. Laurentii Sylvani, patritii Casalensis, Lugduni, Apud Theobaldum Paganum, 1551, cons. I., p. 17, col. B., nu. 94: «quod ad hoc vt contrahatur incolatus, quod animus debet esse fixus in loco illo, et non in agro: et ideo qui mansit in aliquo loco animo inde recedendi, non dicitur ibi contrahere domicilium, nec incolatum. I. est verum. et ibi Bald. C. de incolis. lib. x. allegat l. ex facto. §. rerum. ff. de haered. instit. [Baldi Vbaldi Perusini *In vii. viii. ix. x. et xi. Codicis libros Commentaria*, Venetiis 1577, ad *Cod.* 10.40(39).3, f. 271r, col. A]. Sed dicitur aduena»).

absque animo contrahendi domicilium, vbi habitant. Nec⁵³ aliter incolae fiunt, quam si domicilium, ac sedem cum maiori parte suarum fortunarum fixerint animo manendi perpetuo, et iam decennium manserint. Isti⁵⁴ proprieque ciues appellari merentur.

Elementi caratterizzanti che anche una ulteriore letteratura – nella quale, per l'autorevolezza, spiccavano personaggi come Alessandro Tartagni e Andrea Alciato⁵⁵ – alla quale Alberico faceva esplicito rinvio, aveva ritenuto necessari e sufficienti per ottenere quel riconoscimento. Alla luce delle disposizioni del diritto giustiniano e della dottrina giuridica che quelle norme aveva interpretato nel corso dei secoli, Alberico Gentili non solo si sentiva ma era, a tutti gli effetti, un vero e proprio *civis anglus*, così come tutti coloro che si fossero trovati nella sua identica condizione: utilizzando una indiscussa competenza giuridica intendeva porre un freno all'ostracismo e alla prevenzione che spesso caratterizzavano gli atteggiamenti nei confronti degli stranieri, i quali, avendo scelto di risiedervi, svolgevano da lungo tempo le proprie attività nello Stato di elezione, contestualmente

⁵³ *in marg.*: Alex. 1. cons. 16. (*Consiliorum sev Responsorum Alexandri Tartagni Imolensis, Liber primus, Venetiis, Apud Haeredes Alexandri Paganini, 1610, f. 27r, col. A, nu. 3*: «vbi si quis habeat duo domicilia, vnum ratione originis, aliud ratione incolatus, semper consideramus potius locum incolatus in his, in quibus persona est in consideratione...»); 5.34. (*Consiliorum sev Responsorum Alexandri Tartagni Imolensis, Liber Quintus, Venetiis, Apud Haeredes Alexandri Paganini, 1610, f. 49r, col. A, nu. 4*, con la rubrica: «Animum mutandi domicilium declarat, qui ab aliquo loco cum rebus suis recedat»); Alc. 2. Pare. 7. (Andreae Alciati *Parergon, seu obiter dictorum, libri X, in Lucubrationum in ius civile, Tomus secundus, Basileae, per Mich. Isingrinium, 1546, II.VII., col. 219, ll. 24-28*: «Igitur sciendum, in iure nostro incolae esse, non simpliciter alienigenas habitatores, sed eos qui domicilium sedemque rerum suarum animo permanendi fixerint...»: passaggio che Gentili utilizza quasi alla lettera nel testo *De iure belli* qui sopra riprodotto). Com'è noto Alberico Gentili si era dedicato alla lettura dei *consilia* del Tartagni vergando le sue riflessioni nei manoscritti che sono ancora oggi conservati nella Bodleian Library di Oxford (cfr. A. Wijffels, *Alberico Gentili e Thomas Crompton. Una sfida tra un professore e un avvocato*, in *Alberico Gentili consiliatore. Atti del Convegno. Quinta Giornata gentiliana [19 settembre 1992]*, Milano 1999, p. 36 n. 33). La ricerca non è stata particolarmente fruttuosa. Ho rinvenuto esclusivamente una annotazione al cons. I.16, vergata nel *ms. D'Orville 614, f. 43r*: «Cons. 16. Incolatus contractus per decennium, et per maiorem partem bonorum. alii. Alex. cons. 16. viso titulo».

⁵⁴ *in marg.*: Boer. Decis. 272. (*Decisiones Supremi Senatus Burdegalensis auctore Dn. Nicolao Boerio, Francoforti ad Moen. Ex officina Ioan. Feyrabendt, 1599, p. 563, col. A, nu. 2*).

⁵⁵ Cfr. *supra*, n. 53.

manifestando la volontà di volervi restare per sempre⁵⁶.

Il riconoscimento di questo *status*, giuridicamente fondato, almeno sotto il profilo personale, oltre alle sue indubbie capacità, era però umanamente e politicamente dovuto a chi aveva consentito che la sua avventura inglese potesse avere inizio e progredire nel corso di più di un ventennio.

Così come nel 1594, nel *Discorso* in difesa della *iurisprudencia*, dopo aver rivolto il suo saluto augurale e riconoscente alla regina Elisabetta, e dopo aver ricordato sir Robert Dudley, conte di Leicester nel frattempo deceduto (1588), uno dei suoi grandi protettori, Gentili aveva chiamato a testimoni del suo valore i professori di Oxford che nel passato lo avevano apprezzato talché, come gli ambasciatori di Enea che si erano rivolti al re Latino, poteva dire di sé stesso, usando il *plurale maiestatis*, «non erimus regno indecores»⁵⁷ – uno straniero, dunque, che per il suo valore era stato incardinato come *regius professor* nell'antico *Studium Oxoniense* – e così come, nel 1600, aveva riconosciuto a Toby Matthew i suoi numerosi e indiscutibili meriti⁵⁸; così, nel 1604, giunto al termine della sua carriera accademica, e pochi anni prima di morire (1608), invocando ancora una volta il nome di Elisabetta, nel frattempo deceduta (marzo 1603), alla cui autorità insindacabile si sottoponeva, poteva affermare metaforicamente che, solo alla luce di quel giudizio – un giudizio sovrano – egli avrebbe potuto trovare finalmente pace⁵⁹:

Salve, in cælis regnans cum tuo Christo, cum Christo nostro,
salve regina Elisabetha. Ego in iudicio tuo, in tuo nomine
sanctissimo, mihi æternum sanctissimo, hic conquiesco.

⁵⁶ Per altre specifiche e diverse fattispecie, relative al tema della cittadinanza in età moderna, recentemente oggetto di studio, cfr. G. Chiodi, *Cittadinanza originaria, domicilio e diritti*, cit., pp. 267-281.

⁵⁷ Cfr. G. Minnucci, *Un discorso inedito di Alberico Gentili*, cit., pp. 241, 250-251: «Salve, decus principum Elizabetha regina, uiue, uale, uince, regna. Salve in coelis recepta sancta Lecestrii mens. Salue Oxoniensis academia florentissima, et de me semper optime merita. uos mihi alia nomina detulistis, alia tribuistis testimonia. in his placeo mihi. in his laudem pono meam. in his statuo existimationem hominum de me. in his penitus, ac totus conquiesco. non me retexo, non mutio facta. “non erimus regno indecores” (Virgilio, *Aen.*, VII.231)».

⁵⁸ Cfr. *supra*, n. 3.

⁵⁹ Alberici Gentilis, iurisconsulti, professoris regii, *Laudes Academiae Perusinae et Oxoniensis*, cit., p. 50; (Alberico Gentili, *Lodi delle Accademie di Perugia e di Oxford*, cit., pp. 82-83).

Una ricerca della pace dell'animo, attestata dal verbo «conquiescere», usato sia nel *Discorso* del 1594,⁶⁰ sia nelle *Laudes*, quasi a dimostrazione che, ancora nel 1604, le avversità nei suoi confronti non erano del tutto cessate, malgrado la sua fama e la sua appartenenza alla comunità inglese, come *civis* – giuridicamente fondata almeno da un punto di vista dottrinale – non dovessero più essere messe in discussione.

⁶⁰ Cfr. *supra*, n. 57.